

Publicato il 09/12/2023

N. \_\_\_\_/2023 REG.PROV.COLL.  
N. \_\_\_\_/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_ del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

Ministero della difesa, Stato maggiore della Marina e Centro di selezione della Marina militare di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato,

con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Direzione generale per il personale militare;

Commissione per gli accertamenti sanitari presso il Centro di selezione della Marina militare di -OMISSIS-;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

- del giudizio di inidoneità quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nella Marina militare, datato - OMISSIS- e notificato in pari data alla ricorrente, reso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro di selezione della Marina militare di -OMISSIS- nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il 2023, per il reclutamento di VFP4 nella Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto;

- della graduatoria di merito della suddetta procedura, da approvarsi, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento della ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014, insieme ai relativi allegati, recante la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”, con riguardo al codice 54 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 10, comma 9, del bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della Marina e del Centro di selezione della Marina militare di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 19, 63, comma 4, e 66 cod. proc. amm.;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti della ricorrente – nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il 2023, per il reclutamento di 2.392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e nell'Aeronautica militare, indetto con bando del 27 aprile 2023, al quale la ricorrente ha partecipato per la quota di posti nella Marina militare – perché ritenuta affetta da “(...) -OMISSIS-”, con conseguente attribuzione del -OMISSIS- per la caratteristica AC (apparato cardiocircolatorio);

- la ricorrente ha allegato l'insussistenza della causa di non idoneità rilevata dalla Commissione operante in sede concorsuale, producendo documentazione medica;

Ritenuta l'opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli articoli 19 e 66 cod. proc. amm., secondo le modalità di seguito indicate:

a. della verifica è incaricato il Collegio medico legale della difesa, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione;

b. l'Amministrazione resistente fornirà all'Organo incaricato la occorrente documentazione, contenente le regole tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;

c. l'Organo incaricato della verifica provvederà ad accertare quali siano le condizioni dell'apparato cardiocircolatorio della ricorrente, se la medesima sia affetta dall'infermità indicata nel provvedimento impugnato e quale sia il coefficiente attribuibile alla medesima per la caratteristica AC;

d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore, nonché di un proprio consulente tecnico, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;

e. la relazione sulla verifica compiuta, unitamente al verbale eventualmente redatto, saranno depositati, in via telematica, nella Segreteria di questa Sezione entro il 24 gennaio 2024;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 31 gennaio 2024;

Ritenuto che la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verifica, sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo verificatore – debba essere differita alla conclusione della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione della causa, la camera di consiglio del 31 gennaio 2024.

Rinvia la decisione sulle spese alla conclusione della presente fase cautelare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, nonché all'Organo incaricato della verifica.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.